REGOLAMENTO (CEE) N. 1974/80 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1980

recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare in forma di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 (2), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 113/80 (4), in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (5), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (7), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2750/75 ha stabilito i criteri secondo i quali i prodotti destinati all'aiuto alimentare comunitario devono essere mobilitati, mediante prelievo dalle scorte detenute da un organismo d'intervento ovvero mediante acquisto sul mercato di una determinata regione della Comunità o sul mercato comunitario nel suo insieme ; che, in conformità dell'articolo 6 di detto regolamento, spetta alla Commissione di fissare le condizioni di mobilitazione per un'azione comunitaria in base alla procedura prevista, secondo il caso, dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76 ;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in sede di esecuzione dei programmi di aiuto alimentare, risulta opportuno modificare le modalità generali di esecuzione finora applicate, per meglio adeguarle alle pratiche internazionali in materia di forniture fob e cif nonché alle regole per l'interpretazione dei termini commerciali « Incoterms 1953 » ;

considerando che le norme enunciate all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2750/75 prevedono per la realizzazione delle azioni il ricorso ad una procedura di gara al fine di determinare le spese di fornitura e, se del caso, il prezzo d'acquisto dei cereali ;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75, per quanto riguarda azioni comunitarie d'urgenza, e l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 696/76 (8), per casi eccezionali, prevedono tuttavia, ai fini di una fornitura accelerata dei prodotti, la possibilità di ricorrere a una procedura diversa dalla gara ; che in siffatte circostanze può essere fatto ricorso in particolare a una procedura di trattativa privata ;

considerando che le modalità previste dal presente regolamento devono pertanto applicarsi per cereali e riso da mobilitare secondo i criteri stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2750/75, mediante ricorso alla procedura di gara o, se del caso, alla trattativa privata, e da fornire nelle fasi fob o cif, fatte salve le disposizioni particolari eventualmente adottate dalla Commissione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Qualora si decida, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2750/75, di procedere all'esecuzione di un'azione comunitaria per la fornitura, a titolo di aiuto alimentare, di cereali, di riso o di prodotti di detti settori, valgono le modalità generali di applicazione di cui al presente regolamento, fatte salve le disposizioni particolari eventualmente adottate caso per caso.

Le modalità generali stabilite nel presente regolamento si applicano per operazioni da effettuare fob o cif.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 1.
(5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(6) GU n. 106 del 30. 12. 1962, pag. 2553/62.
(7) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(8) GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 8.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento dello Stato membro designato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura dei prodotti.

2. La fornitura dei prodotti è aggiudicata mediante gara.

Tuttavia, se nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2750/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 696/76 viene deciso di ricorrere ad una procedura di trattativa privata, si applicano le disposizioni di cui al titolo III.

TITOLO II

Procedura di gara

Articolo 3

Qualora si decida di procedere ad una gara, un bando di gara stabilito conformemente all'allegato I è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità eucopee,* in allegato al regolamento che indice la gara, al più tardi dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

1. Gli interessati partecipano alla gara presentando l'offerta scritta, contro apposita ricevuta, presso l'organismo d'intervento competente indicato nel bando di gara ovvero inviandola allo stesso mediante lettera raccomandata, telescritto o telegramma.

Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento competente prima delle ore 12 (ora locale) dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte precisato nel bando di gara.

2. Se la gara riguarda più partite, ogni offerta può riferirsi ad una sola partita. L'offerta è valida soltanto se riguarda la totalità di una partita.

3. Nell'offerta devono essere indicati :

a) il numero di riferimento della gara ;

b) il nome e l'indirizzo dell'offerente ;

c) il numero e il peso netto della partita cui si riferisce l'offerta ;

d) un solo porto d'imbarco prescelto fra i porti della Comunità accessibili alle navi di alto mare ;

e) l'importo offerto, espresso per tonnellata di prodotto nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara ; nell'offerta deve essere tenuto conto in particolare delle spese di cui all'allegato II e, in caso di fornitura cif, deve essere indicato l'importo delle spese per il trasporto marittimo ;

lo Stato membro nel quale l'offerente si impegna ad espletare le formalità doganali di esportazione, se la mobilitazione comporta l'acquisto di merce sul mercato della Comunità.

4. Ogni offerta deve essere corredata :

a) della prova che la cauzione di gara di cui all'articolo 5 è stata costituita prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ;

b) dell'impegno dell'offerente di rispettare le condizioni di gara ;

c) dell'impegno dell'offerente di chiedere nel più breve termine per i quantitativi che gli sono aggiudicati un titolo di esportazione conforme all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2042/75 ;

d) in caso di una gara per la fornitura di merce nella fase cif, dell'impegno dell'offerente di realizzare il trasporto marittimo con navi registrate nella categoria superiore nei registri di classificazione riconosciuti, che non abbiano più di 15 anni di servizio e presentino garanzie sanitarie certificate da un organismo competente ;

e) in caso di gara per la fornitura di merci provenienti dall'intervento, dell'impegno dell'offerente di consegnare i prodotti senza sostituzione.

5. L'offerta è valida soltanto se è presentata conformemente al disposto del presente articolo e se non contiene alcuna condizione diversa da quelle fissate per la gara.

6. L'offerta presentata non può essere ritirata.

Articolo 5

1. Un'offerta è presa in considerazione soltanto se è costituita una cauzione destinata a garantire il rispetto degli obblighi dell'aggiudicatario. L'importo della cauzione è fissato nel regolamento che indice la gara.

2. La cauzione deve essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto di credito rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento che procede alla gara.

Ogni Stato membro comunica i criteri di cui sopra alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 6

Lo spoglio e la lettura delle offerte sono effettuati alla presenza del pubblico, a cura dei servizi competenti dell'organismo d'intervento che procede alla gara, immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 7

1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, entro 48 ore è dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato l'offerta più favorevole, tenuto conto, se del caso, dell'adattamento di cui all'articolo 8.

2. Se l'offerta più favorevole è presentata simultaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

3. Qualora le offerte presentate non sembrino corrispondere ai prezzi normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può non procedere all'aggiudicazione, previo accordo della Commissione.

4. L'organismo d'intervento comunica a tutti gli offerenti il risultato della gara, a mezzo lettera o telescritto inviato al più tardi il primo giorno successivo all'aggiudicazione.

Articolo 8

1. Per il confronto delle offerte relative ad una gara per la mobilitazione del prodotto sul mercato comunitario, ogni offerta viene corretta dell'importo compensativo monetario eventualmente applicabile, alla data limite fissata per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino della lettera e).

La correzione si effettua :

— aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a ICM negativi,

— diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a ICM positivi.

2. Se del caso, l'importo compensativo monetario è convertito nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara, applicando :

— quando le monete in causa sono mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale,

— negli altri casi, la media dei tassi di cambio in contanti rilevati tra le monete in causa, nello Stato membro nel quale è indetta la gara, durante il periodo che è compreso fra il mercoledì di una settimana e il martedì della settimana successiva e che precede immediatamente la data limite fissata per la presentazione delle offerte. Detta media è comunicata dalla Commissione agli Stati membri.

TITOLO III

Procedura di trattativa privata

Articolo 9

Qualora si decida di determinare le spese di fornitura in base a una procedura di trattativa privata, l'organismo d'intervento a tal fine designato conclude il contratto, dopo aver messo in concorrenza più offerenti, sulla base delle condizioni meno onerose.

In caso di mobilitazione del prodotto sul mercato comunitario, le offerte sono comparate, se del caso, in conformità del disposto dell'articolo 8.

Articolo 10

1. Le disposizioni che, nell'ambito della procedura di gara, sono previste all'articolo 4, paragrafo 3, per la presentazione delle offerte, nonché al paragrafo 4, lettere b), c), d) ed e), dello stesso articolo per gli impegni chiesti all'offerente, e all'articolo 5 per la costituzione di una cauzione, si applicano per quanto di ragione alla procedura di trattativa privata.

2. Le disposizioni previste dai titoli IV, V e VI per la procedura di gara si applicano, per quanto di ragione, anche alla procedura di trattativa privata.

TITOLO IV

Obblighi dell'aggiudicatario e condizioni di fornitura dei prodotti

Articolo 11

1. L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere i propri obblighi conformemente alle norme del regolamento che indice la gara nonché a rispettare gli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere b), c), d) ed e).

2. L'aggiudicatario non può, di propria iniziativa, rinunciare ad eseguire l'operazione aggiudicatagli.

3. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

Articolo 12

In caso di fornitura in fase fob si applicano le seguenti disposizioni :

1. L'aggiudicatario concorda con il paese beneficiario o con il suo rappresentante, entro il periodo stabilito, la data in cui la merce verrà messa a disposizione nel porto d'imbarco indicato nell'offerta. Egli

informa il beneficiario del luogo esatto in cui avverrà la consegna in detto porto e comunica immediatamente tali dati all'organismo d'intervento di cui all'articolo 17.

2. Se il prodotto proviene da scorte d'intervento, l'aggiudicatario concorda con l'organismo d'intervento interessato il ritmo di ritiro del prodotto stesso, tenendo conto, se del caso, dei contratti di magazzinaggio conclusi tra l'organismo d'intervento e l'immagazzinatore.

3. L'aggiudicatario consegna la merce a bordo della nave indicata dal beneficiario, al ritmo concordato con quest'ultimo, tenuto conto delle usanze del porto.

   L'aggiudicatario provvede a proprie spese a caricare la merce a bordo e a stivarla.

4. L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, principalmente di perdita o di deterioramento, ai quali la merce stessa è soggetta sino al momento in cui essa ha effettivamente varcato la murata della nave nel porto d'imbarco.

5. Se il prodotto proviene da scorte d'intervento, l'aggiudicatario lo fa assicurare fino all'imbarco effettivo.

   Il contratto deve contenere una clausola secondo cui, in caso di perdita o deterioramento della merce, l'assicuratore versa all'organismo d'intervento incaricato del pagamento un'indennità commisurata al valore del prodotto, pari al prezzo d'intervento e, per il frumento di qualità panificabile, pari al prezzo di riferimento, applicabili al quantitativo in causa il giorno in cui è stato preso in consegna.

6. Se il beneficiario non può ritirare la merce alla data di cui al paragrafo 1 né ad alcuna altra data entro il periodo di consegna stabilito, l'organismo d'intervento incaricato del pagamento proroga il periodo di consegna, previo parere favorevole della Commissione. Fatto salvo il disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, l'aggiudicatario è tenuto a rispettare qualsiasi proroga non eccedente 60 giorni.

   Se il periodo di consegna è prolungato di un numero di giorni superiore a 60, l'organismo d'intervento, su richiesta dell'aggiudicatario, lo dispensa dai suoi obblighi e ne informa immediatamente la Commissione.

7. Se il beneficiario non può ritirare la merce nel porto d'imbarco di cui al paragrafo 1, l'organismo d'intervento incaricato del pagamento, su richiesta del beneficiario medesimo, autorizza — previo parere favorevole della Commissione e fatto salvo il disposto dell'articolo 18, paragrafo 2 — l'imbarco in un altro porto.

Articolo 13

In caso di fornitura in fase cif si applicano le seguenti disposizioni :

1. L'aggiudicatario conclude a proprie spese, alle condizioni abituali, un contratto riguardante il trasporto della merce, per la via consueta, sino al porto di destinazione precisato nel regolamento che indice la gara.

2. L'aggiudicatario stipula a proprie spese, a favore del beneficiario, un'assicurazione marittima — di importo almeno pari a quello indicato nell'offerta — che copra tutti i rischi di trasporto.

3. Se la merce proviene da scorte d'intervento, l'aggiudicatario deve ottemperare all'obbligo di cui all'articolo 12, paragrafo 2, concernente il ritmo di ritiro dal magazzino, e contrarre l'assicurazione particolare di cui al paragrafo 5 dello stesso articolo.

4. L'aggiudicatario comunica al beneficiario, non appena ne viene informato, la designazione della nave, la data di caricamento, nonché la data presunta di arrivo nel porto di sbarco, e provvede affinché nel documento di trasporto venga inserita una clausola che faccia obbligo al capitano di portare a conoscenza del beneficiario, con almeno 72 ore di anticipo, la data di arrivo della nave nel porto di sbarco.

5. L'aggiudicatario provvede a proprie spese a caricare la merce a bordo della nave. Sono parimenti a suo carico il nolo e le spese di scaricamento, comprese le spese di sbarco e quelle di trasporto con alleggio.

6. Le eventuali spese per controstallie nel porto di sbarco sono a carico dell'aggiudicatario.

7. L'aggiudicatario fornisce immediatamente al beneficiario la polizza netta di carico, non negoziabile e stipulata in favore del beneficiario, per il porto di destinazione stabilito, corredata :

   — di un esemplare della polizza di assicurazione marittima di cui al paragrafo 3 ed eventualmente del contratto di nolo,

   — dell'attestato del controllo di conformità di cui all'articolo 15,

   — dell'attestato sanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera d).

8. L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, inerenti alla merce, principalmente di perdita o di deterioramento, ai quali la merce stessa è soggetta sino al momento in cui essa ha effettivamente varcato la murata della nave nel porto d'imbarco.

Articolo 14

L'aggiudicatario comunica nei più brevi termini, all'organismo d'intervento incaricato del pagamento di cui all'articolo 17, gli elementi seguenti :

a) in caso di consegna nel porto d'imbarco, la data di disponibilità della merce ;

b) in caso di fornitura cif, la designazione della nave, la bandiera, le date di caricamento, di partenza, di arrivo presunto e di arrivo effettivo a destinazione ;

c) dopo ogni spedizione, una dichiarazione indicante i quantitativi imbarcati, nonché, se la merce è fornita in sacchi, la qualità del prodotto e la qualità degli imballaggi ;

d) qualsiasi ritardo nel caricamento e qualsiasi eventuale incidente verificatosi durante l'operazione di fornitura della merce, di cui venga a conoscenza.

Articolo 15

1. La merce, per poter essere consegnata nella fase prevista, deve essere riconosciuta conforme ai requisiti indicati nel regolamento che indice la gara. A tal fine, l'organismo d'intervento del paese d'imbarco fa eseguire nel porto, al momento del caricamento, un controllo della natura, della qualità e del condizionamento della merce, e se ne fa rilasciare regolare attestato. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

Il prelievo di campioni destinati all'analisi nonché il controllo si effettuano secondo le norme professionali vigenti nel paese d'imbarco. L'aggiudicatario e il rappresentante del beneficiario sono invitati a presenziare a detta operazione.

2. I quantitativi forniti sono verificati in via definitiva al momento in cui la merce è sottoposta a controllo doganale.

Se la merce è destinata ad essere fornita alla rinfusa, è tollerato un margine del 2 % in meno rispetto al peso stabilito.

3. Se il controllo di cui al paragrafo 1 dà luogo a contestazioni, l'organismo d'intervento incarica un servizio ispettivo diverso da quello che ha effettuato il controllo menzionato al paragrafo 1 di eseguire un secondo controllo, i cui risultati hanno valore determinante. Le relative spese sono a carico della parte soccombente.

4. Qualora il controllo di conformità di cui ai paragrafi precedenti risulti negativo, la merce deve essere respinta e sostituita.

Ove il carico risulti incompleto, l'aggiudicatario deve fornire la parte mancante.

Articolo 16

1. Se dai controlli di cui all'articolo 15 risulta che la merce risponde ai requisiti prescritti, un certificato di presa in consegna è rilasciato dal beneficiario immediatamente dopo il caricamento nel porto d'imbarco. Tale documento deve indicare il luogo e la data di presa in consegna e fornire una descrizione della merce caricata conformemente a quanto stabilito.

2. Qualora il beneficiario non fornisca tale documento, l'organismo d'intervento del paese d'imbarco rilascia all'aggiudicatario un certificato, stabilito conformemente all'allegato III, basato sui documenti giustificativi seguenti :

— il titolo di esportazione compilato,

— le dichiarazioni in dogana corrispondenti,

— un attestato da cui risulti che il controllo di conformità eseguito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, ha avuto esito positivo.

Per una fornitura cif, l'aggiudicatario deve inoltre presentare il certificato sanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera d), una copia della polizza di assicurazione marittima, nonché una copia autentica della polizza di carico non negoziabile e, se del caso, del contratto di nolo.

TITOLO V

Condizioni di pagamento e di svincolo della cauzione

Articolo 17

1. Il pagamento all'aggiudicatario è effettuato ;

— in caso di gara relativa alla fornitura di prodotti d'intervento, dall'organismo d'intervento dello Stato membro che deteneva i prodotti,

— in caso di gara relativa alla mobilitazione del prodotto sul mercato comunitario, dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità doganali di esportazione.

2. L'importo da pagare è quello indicato nell'offerta, maggiorato, se del caso, delle spese di cui all'articolo 18.

Se al momento dell'imbarco mancano determinati quantitativi, l'importo indicato nell'offerta è pagato proporzionalmente ai quantitativi effettivamente presi in consegna dal beneficiario.

3. L'importo di cui al paragrafo 2 è versato all'aggiudicatario su presentazione dell'originale o di copia autentica del certificato di presa in consegna e dei documenti giustificativi di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Tuttavia, se il beneficiario non rilascia tale certificato, l'organismo d'intervento effettua il pagamento sulla base del certificato e dei documenti giustificativi di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

4. L'importo di cui al paragrafo 2 è pagato nella moneta dello Stato membro incaricato del pagamento. A tal fine, l'importo è convertito applicando, secondo il caso, il tasso di conversione o la media dei tassi di cambio di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 18

1. Le spese eventualmente occasionate dal fatto che la nave è messa a disposizione dal beneficiario oltre i termini previsti per l'imbarco o comunque in forma inadeguata al carico da effettuare, ovvero conseguenti al verificarsi dell'ipotesi di cui all'articolo 12, paragrafo 6, secondo comma, sono valutate dall'organismo d'intervento, d'intesa con la Commissione.

Tali spese supplementari possono essere segnatamente le seguenti :

— spese di magazzinaggio e di assicurazione,
— spese di finanziamento sulla base del tasso praticato nello Stato membro incaricato del pagamento.

Tali spese sono calcolate per il periodo compreso tra il giorno successivo alla fine del periodo d'imbarco fissato e il giorno in cui ha termine il caricamento effettivo.

2. Qualora, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 7, intervenga un cambiamento del porto d'imbarco, l'organismo d'intervento incaricato del pagamento concorda con l'aggiudicatario l'eventuale diminuzione o aumento delle spese inizialmente convenute. Se tali spese risultano aumentate, l'organismo d'intervento interessato assume a proprio carico l'aumento, previo accordo della Commissione.

Articolo 19

Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie della mancata consegna della merce alle condizioni fissate, sempreché il beneficiario abbia reso possibile una tale consegna.

Le spese occasionate dalla mancata consegna della merce a seguito di un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo d'intervento.

Articolo 20

1. La cauzione di cui all'articolo 5 è svincolata :

— per il concorrente la cui offerta non è stata presa in considerazione o non è stata accettata ;
— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi consegnati, tenuto conto del margine di tolleranza del 2 % di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, in conformità delle disposizioni che disciplinano la consegna stessa e su presentazione dell'originale o della copia autentica del certificato di presa in consegna di cui all'articolo 16, o, se del caso, del certificato e dei documenti giustificativi di cui all'articolo 16, paragrafo 2 ;
— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi non consegnati per motivi imputabili al beneficiario ;
— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi non consegnati per un caso di forza maggiore ;
— per l'aggiudicatario che non ha dato il suo consenso in caso di una proroga del termine d'imbarco eccedente 60 giorni, alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 6.

2. La cauzione è svincolata immediatamente.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 21

Se ad una stessa operazione di aiuto alimentare partecipano più organismi d'intervento appartenenti a diversi Stati membri, questi ultimi si comunicano nei più brevi termini le informazioni necessarie all'adempimento dei rispettivi compiti e al buon esito dell'operazione.

Articolo 22

1. Gli organismi d'intervento che partecipano a un'operazione di aiuto alimentare comunicano senza indugio alla Commissione le informazioni relative allo svolgimento delle procedure loro affidate, segnatamente di quelle menzionate nei paragrafi seguenti.

2. L'organismo d'intervento che procede ad una gara o che conclude un contratto o trattativa privata trasmette senza indugio alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte messe in concorrenza in conformità dell'articolo 9, comunica per ciascuna di esse le offerte presentate, indica il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario o del contraente a trattativa privata e, in quest'ultimo caso, trasmette una copia del contratto.

3. L'organismo incaricato del pagamento comunica senza indugio alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 14 e ogni altra informazione di cui venga a conoscenza.

4. L'organismo d'intervento del paese d'imbarco trasmette senza indugio alla Commissione i risultati del controllo di conformità di cui all'articolo 15. Tale organismo prende le misure necessarie per verificare se la merce presa in consegna dal beneficiario lascia il territorio geografico della Comunità in partenza dal porto indicato.

Se l'esportazione non ha luogo entro quindici giorni calcolati dalla data alla quale il beneficiario ha presentato il certificato di presa in consegna di cui all'arti-

colo 16, paragrafo 1, o, in mancanza, il certificato di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, l'organismo interessato ne informa la Commissione, comunicandole ogni notizia disponibile relativa ai motivi della mancata esportazione.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO I

1. Programma di esecuzione

2. Beneficiario

3. Luogo o paese di destinazione

4. Prodotto da mobilitare

5. Quantitativo totale

6. Numero di partite

7. Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura

8. Mobilitazione del prodotto (mercato — intervento)

9. Caratteristiche della merce (qualità della merce)

10. Condizionamento
    - — in sacchi (1)
    - — alla rinfusa
    - — qualità dei sacchi
    - — peso netto dei sacchi
    - — iscrizione sui sacchi : iscrizione impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza

11. Porto d'imbarco

12. Fase di consegna (fob — cif)

13. Porto di sbarco (da indicare in caso di consegna cif)

14. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura (gara, trattativa privata)

15. In caso di gara, termine ultimo per la presentazione delle offerte il ... alle ore 12

16. Periodo d'imbarco

17. Importo della cauzione

---

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una « R » maiuscola.

ALLEGATO II

SPESE INCLUSE NELL'OFFERTA (1)

A. **Gara per la fornitura di prodotti d'intervento**

1. Spese di trasporto fino al luogo di consegna
2. Spese di scaricamento o di sbarco nel luogo di consegna e, se del caso, spese relative a tutte le operazioni immediatamente precedenti l'operazione d'imbarco, di caricamento o di trasporto
3. Spese relative all'espletamento delle formalità doganali
4. Spese di pesatura, di controllo e d'analisi
5. Spese di condizionamento
6. Spese accessorie di spettanza del caricatore
7. Spese relative all'assicurazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3
8. Nolo e assicurazione marittima

B. **Gara per la mobilitazione del prodotto sul mercato comunitario**

1. Prezzo del prodotto e del condizionamento
2. Spese di caricamento e di trasporto fino al luogo di consegna
3. Spese di scaricamento o di sbarco nel luogo di consegna e, se del caso, spese relative a tutte le operazioni immediatamente precedenti l'operazione di caricamento, d'imbarco o di trasporto
4. Spese relative all'espletamento delle formalità doganali
5. Spese di pesatura, di controllo e d'analisi
6. Spese accessorie di spettanza del caricatore
7. Nolo e assicurazione marittima

(1) Gli elenchi di cui sopra non hanno carattere tassativo.

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA

Beneficiario : .....

Il sottoscritto : .....
(Nome, cognome, ragione sociale)

agendo in nome di : .....

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate :

Cereali o prodotti : .....

— Peso netto preso in consegna, in tonnellate : .....

— Condizionamento : .....

— alla rinfusa : .....

— in sacchi : .....

— Numero di sacchi : ..... regolati a ..... kg netti

— *contrassegnati (iscrizione)* : .....

— numero di sacchi vuoti contrassegnati : .....

— Porto d'imbarco : .....

— Nome della nave : .....

— Data d'imbarco : .....

La qualità delle merci consegnate è conforme a quella convenuta.